

COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

54.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 MARZO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROMANATO

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Seguito della discussione):

FODERARO ed altri: Immissione nei ruoli della scuola media dei professori « fuori ruolo » (49);

PITZALIS: Norme per l'immissione in ruolo del personale direttivo, insegnante ed insegnante tecnico-pratico negli istituti professionali di Stato (83);

CAVALIERE: Norme integrative alle leggi 25 luglio 1966, n. 603, e 20 marzo 1968, n. 327, recanti norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (410);

BRONZUTO ed altri: Norme per l'assunzione in ruolo degli insegnanti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado (660);

ROMANATO ed altri: Immissione in ruolo dei professori abilitati e istituzione dei corsi abilitanti (733);

REALE GIUSEPPE e MEUCCI: Norme transitorie per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola media (752);

AI. ESSI: Assunzione nei ruoli della scuola media dell'obbligo d'insegnanti in servizio nella scuola primaria e secondaria in particolari condizioni (971);

PISONI ed altri: Norme per l'abilitazione, concorso e immissione in ruolo dei docenti nella scuola media (1068);

PAC.

RICCIO: Immissione in ruolo dei professori « fuori ruolo » (1096);

LAFORGIA ed altri: Immissione in ruolo del personale insegnante degli istituti professionali di Stato (1276);

BRONZUTO ed altri: Norme integrative della legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1293);

GIORDANO ed altri: Nuove norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria (1380);

TANTALO ed altri: Immissione nei ruoli degli istituti professionali di Stato del personale direttivo, insegnante e insegnante tecnico-pratico, in possesso di particolari requisiti (1404);

AZIMONTI ed altri: Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 468, relativa all'immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1415);

PAVONE ed altri: Immissione degli insegnanti nei ruoli della scuola media (1431);

MORO DINO ed altri: Nuove norme per la formazione e il reclutamento degli insegnanti nelle scuole secondarie (1453);

BRONZUTO ed altri: Norme integrative dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 327, recante norme per l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (1600);

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1971

	PAG.
D'ANTONIO: Norme integrative alla legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1601);	
RACCHETTI e ROGNONI: Norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo in cattedre di materie tecniche e professionali nelle scuole secondarie di secondo grado dell'ordine tecnico e professionale, per i laureati in ingegneria abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere (1932);	
Senatori SPIGAROLI e CODIGNOLA: Norme integrative all'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, concernente l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (<i>Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (2062);	
ALESSI: Immissione nei ruoli del personale docente nella scuola secondaria dei candidati che nei relativi esami di concorso a cattedra banditi nell'ultimo quinquennio abbiano superato le prove con la media di almeno 6/10 (2172);	
MANCINI VINCENZO ed altri: Interpretazione autentica del secondo comma dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 327, concernente norme integrative alla legge 25 luglio 1966, n. 603, recante norme sulla ammissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (2255);	
MENICACCI: Norme relative ai concorsi per l'assunzione nei ruoli del personale docente nella scuola secondaria (2351);	
GIOMO e BONEA: Immissione nei ruoli della scuola media delle insegnanti stabili di applicazioni tecniche femminili (2386);	
GIOMO ed altri: Immissione nel ruolo del personale docente della scuola media secondaria degli insegnanti che nei relativi esami di concorsi a cattedra banditi a partire dal 1° gennaio 1966 abbiano superato ciascuna prova con la votazione finale di almeno sei decimi (2716)	782
PRESIDENTE	782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 793, 795, 798, 799
BADALONI MARIA	783, 784, 786, 787, 788, 789, 791, 792, 794, 795, 796, 797, 798
BIASINI	784, 798
BUZZI	783, 784, 787, 788, 792, 793, 796, 797
CAIAZZA	794
DALL'ARMELLINA, <i>Relatore</i>	784, 785, 786, 787, 788, 791, 792, 793, 794, 798
ELKAN	797
GRANATA	788, 789, 790, 795
GIOMO	783, 786
MATTALIA	787
MITTERDORFER	784, 785, 786, 788, 798

	PAG.
MORO DINO	787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794
RAICICH	783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 793, 795, 796, 798, 799
RAUSA	796
ROSATI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 798
SANNA	785, 786, 789, 794
TEDESCHI	787, 789, 791, 792, 794, 795, 796
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	790

La seduta comincia alle 9,30.

DALL'ARMELLINA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge Foderaro ed altri n. 49; Pitzalis n. 83; Cavaliere n. 410; Bronzuto ed altri n. 660; Romanato ed altri n. 733; Reale Giuseppe e Meucci n. 752; Alessi n. 791; Pisoni ed altri n. 1068; Riccio n. 1096; Laforgia ed altri n. 1276; Bronzuto ed altri n. 1293; Giordano ed altri n. 1380; Tantalo ed altri n. 1404; Azimonti ed altri n. 1415; Pavone ed altri n. 1431; Moro Dino ed altri n. 1453; Bronzuto ed altri n. 1600; D'Antonio n. 1601; Racchetti e Rognoni n. 1932; senatori Spigaroli e Codignola (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) n. 2062; Alessi n. 2172; Mancini Vincenzo ed altri n. 2255; Menicacci n. 2351; Giomo e Bonea n. 2386; Giomo ed altri n. 2716 concernenti l'immissione nei ruoli della scuola media dei professori fuori ruolo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Foderaro ed altri; Pitzalis; Cavaliere; Bronzuto ed altri; Romanato ed altri; Reale Giuseppe e Meucci; Alessi; Pisoni ed altri; Riccio; Laforgia ed altri; Bronzuto ed altri; Giordano ed altri; Tantalo ed altri; Azimonti ed altri; Pavone ed altri; Moro Dino ed altri; Bronzuto ed altri; D'Antonio; Racchetti e Rognoni; Alessi; Menicacci; Giomo e Bonea; Giomo ed altri, e dei senatori Spigaroli e Codignola, già approvata dalla VI Commissione permanente del Senato, concernenti l'immissione nei ruoli della scuola media dei professori fuori ruolo.

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella scorsa seduta eravamo arrivati all'esame del terzo comma dell'articolo 1.

Gli onorevoli Giannantoni, Raicich e Canestri propongono il seguente emendamento:

« Al comma terzo, dalla seconda riga, sostituire con le parole: di consentire a coloro che li frequentano l'approfondimento della tematica connessa con le materie che saranno oggetto di insegnamento e l'acquisizione di fondamenti pedagogici e della metodologia della didattica, di sollecitare le capacità per svolgere . ».

RAICICH. L'emendamento non ha bisogno di lunga illustrazione. Si propone unicamente di dare una formulazione più precisa ai corsi di carattere teorico-pratico previsti dal terzo comma. La formulazione del comitato ristretto, che parla di conoscenza fondamentale dei problemi dell'educazione e di attitudini e capacità, mi pare piuttosto involta nel generico e non agganciata, come deve essere a mio avviso, allo specifico obiettivo che vogliamo raggiungere attraverso questi corsi teorico-pratici: cioè una migliore conoscenza dei problemi della materia di insegnamento. Questo il primo punto che abbiamo voluto ribadire: cioè che il corso non sia una chiaccherata generica sui problemi fondamentali dell'educazione, che può lasciare il tempo che trova. La parola « attitudini » ci sembra piuttosto antiquata e remota, e da ciò l'esigenza di precisazione di termini di una connessione (che non vuol dire nozionismo, ma concretezza), alla materia specifica di insegnamento e metodologia didattica. Questi i motivi dell'emendamento che vuol dare maggiore e più organica specificità all'argomento dei corsi.

BADALONI MARIA. Desidero chiedere un chiarimento. Che cosa significa « di consentire a coloro che li frequentano l'approfondimento della problematica connessa con le materie di insegnamento »? Vuol dire che si aggiunge la parte strettamente culturale?

RAICICH. Si innesta la parte culturale su quello che nel testo è solo un richiamo molto generale ai problemi dell'educazione. I problemi dell'educazione esistono come tali, ma vi è anche necessità di agganciarli alla problematica dei problemi che saranno oggetto...

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il comma successivo in che cosa si differenzia dall'emendamento?

RAICICH. Noi abbiamo voluto non operare una distinzione fra due momenti separati, uno astratto ed uno, nel comma successivo, concreto. Abbiamo voluto fondere i due termini. Il concetto c'era già, però come qualche cosa di distinto.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Sarei per la formulazione originale perché più chiara. Essa non esclude infatti il concetto espresso dall'emendamento, ma lo pone in forma più semplice.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Concordo con il relatore. Mi sembra che i commi terzo e quarto dell'articolo 1, nel testo elaborato dal comitato ristretto, caratterizzino maggiormente le finalità dei corsi.

RAICICH. Se il Governo lo ritiene opportuno, non abbiamo nulla in contrario ad accantonare per ora questo emendamento, rinviandone l'esame in sede di discussione del comma successivo.

PRESIDENTE. Passiamo ancora al quarto comma dell'articolo 1.

Gli onorevoli Giomo e Mazzarino Antonio hanno presentato il seguente emendamento:

« Al comma quarto, secondo rigo, sopprimere le parole: approfondimento culturale ».

GIOMO. I corsi di carattere teorico-pratico hanno il solo scopo di abilitare gli insegnanti all'insegnamento, perciò parlare di approfondimento culturale significa aggiungere un qualcosa di puramente pleonastico. È molto più interessante ciò che viene previsto dopo, ovvero la riflessione sui problemi dell'educazione, la conoscenza della didattica delle materie, eccetera. Non ci sembra proprio il caso di realizzare la pseudo ripetizione di un corso universitario, con l'acquisizione di piccole nozioni su tutto lo scibile umano; ciò creerebbe apprensione in coloro che devono superare gli esami, senza risultati pratici di un certo valore.

Pertanto sollecitiamo il depennamento di questa espressione.

BUZZI. Sull'emendamento Giomo non sono d'accordo, anche se riconosco che forse l'espressione esige una precisazione, perché si rischia di cadere in una sorta di enunciazione teoretica dei problemi pedagogici. L'approfondimento è contenuto nelle diverse materie, e ci sembra una introduzione necessaria allo studio della didattica delle materie stesse.

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1971

Non vorremmo dissociare lo studio della didattica dall'approfondimento della problematica. Ritengo pertanto sarebbe un fatto positivo concordare una soluzione sui due concetti.

La mia proposta è di sostituire all'approfondimento culturale l'approfondimento della problematica connessa con le materie.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Potremmo dire « A tal fine... promuovere la riflessione sui problemi dell'educazione, l'approfondimento della problematica connessa con le materie e la didattica delle stesse... ». I due momenti li collegherei.

BUZZI. Senz'altro.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Propongo « ... considerare l'esigenza di promuovere la riflessione sui problemi dell'educazione e l'approfondimento della problematica connessa con le materie oggetto di insegnamento ».

BIASINI. Direi « discipline oggetto di insegnamento ».

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Bene, e quindi « connessa alla didattica delle stesse ».

PRESIDENTE. Poiché al quarto comma abbiamo molti emendamenti, si dovrebbe comporre un testo.

RAICICH. Voglio ricondurre la questione al rapporto fra comma terzo e quarto che credo si possano unificare individuando alcuni elementi che emergono dagli emendamenti. Vi sono una serie di emendamenti nostri e dei colleghi del partito socialista di unità proletaria che tendono (e questo è un primo punto da decidere) alla soppressione delle parole « le attitudini » nel terzo e quarto comma. Siamo convinti che in sede di redazione di legge si possa dire « attitudini »? Mi pare che falsi il problema, è un po' vocazionale.

BADALONI MARIA. È un dato personale.

PRESIDENTE. O si ricava un nuovo testo o si discutono gli emendamenti uno per uno e si pongono in votazione.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Io non toccherei il terzo comma e direi al quarto che « i piani di studio devono considerare l'esigenza di promuovere la riflessione sui problemi dell'educazione ».

genza di promuovere la riflessione sui problemi dell'educazione ».

MITTERDORFER. Direi « devono promuovere » per evitare barocchismi.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. I piani di studio devono essere finalizzati a promuovere.

RAICICH. Ci sembrava che il nostro emendamento potesse costituire il testo base per comprendere le esigenze del terzo e del quarto comma, perché vi sono « l'approfondimento della problematica connessa alle discipline, l'acquisizione del fondamento pedagogico e della metodologia, la sollecitazione della capacità per svolgere... ». Si potrebbe aggiungere « la partecipazione attiva alle esercitazioni di tirocinio, a seminari e a gruppi di studio ». Mi sembra che i principi contenuti nei commi terzo e quarto siano correttamente rispecchiati.

BUZZI. Vi è il fine e la via metodologica e la preoccupazione nasce dall'ansia che la nostra intenzione possa essere tradita nell'applicazione della legge.

MATTALIA. Vorrei un chiarimento poiché ricorre due volte l'espressione « educazione e didattica ». Il termine « educazione » nel linguaggio internazionale di provenienza anglosassone ha un significato diverso da quello che ha in italiano: formazione di carattere disciplinare e morale. Sarebbe bene chiarire o eliminare un termine che praticamente, trattandosi di corsi per abilitazione professionale, potrebbe risultare inutile.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Si potrebbe adottare la seguente formulazione del comma: « A tal fine i relativi piani di studio devono considerare l'esigenza di promuovere la riflessione sui problemi dell'educazione, l'approfondimento della problematica connessa con le discipline che saranno oggetto di insegnamento, la conoscenza della didattica delle stesse ».

RAICICH. Non vi è una iterazione delle stesse cose fra terzo e quarto comma? Questa distinzione fra corsi e piani di studio è astratta.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non mi sembra una ripetizione inutile. Il terzo comma infatti definisce

in via di principio le finalità dei corsi, mentre il quarto specifica quale contenuto devono avere i programmi affinché i corsi rispondano alle finalità previste. Pertanto li lascerei in piedi entrambe.

RAICICH. Per quanto riguarda la conoscenza fondamentale dei problemi dell'educazione, a distanza di un solo comma si ripete la stessa cosa, inutilmente.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questa è la struttura del corso destinato ai neo-laureati. È nata infatti l'esigenza di una revisione dei criteri dell'abilitazione, perché nelle università e negli istituti dove i titoli sono stati acquisiti, fino ad oggi sono state trascurate la pedagogia e la didattica. I corsi pertanto devono provvedere al superamento ed alla eliminazione di tali carenze.

RAICICH. Non nego l'opportunità di sottolineare questa esigenza, ma nego che sia opportuno sottolinearla due volte.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La cosa è giustificata, in quanto approfondiamo la problematica connessa anche alla didattica. Non ha senso se ricominciamo da capo. Qui perseguiamo non tanto una finalità di contenuto culturale, quanto quella di integrare la carente preparazione didattica, psicologica e pedagogica. Come i programmi traducono in atto tutto ciò? Anche con la problematica delle discipline. Si tratta pertanto di una conseguenza della prima affermazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Biasini ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il terzo ed il quarto comma con il seguente:

« I corsi a carattere teorico-pratico ed i relativi piani di studio tendono a fornire la conoscenza fondamentale dei problemi della educazione, a sviluppare le attitudini e le capacità professionali, a promuovere l'approfondimento della problematica connessa con le discipline che saranno oggetto di insegnamento e la conoscenza della didattica delle stesse, e dovranno prevedere la partecipazione attiva alle esercitazioni di tirocinio, seminari e gruppi di studio ».

RAICICH. Consento con il testo soppressivo della parola « attitudini » che mi sembra vocazionale.

SANNA. Manteniamo il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Per chiarezza do nuovamente lettura dell'emendamento:

« I corsi, a carattere teorico-pratico, ed i relativi piani di studio, tendono a fornire la conoscenza fondamentale dei problemi della educazione, a sviluppare l'attitudine e la capacità professionale, a promuovere l'approfondimento della problematica connessa con le discipline che saranno oggetto di insegnamento e la conoscenza della didattica delle stesse, e devono prevedere la partecipazione attiva alle esercitazioni di tirocinio, a seminari e a gruppi di studio ».

Avverto che se questo emendamento sarà approvato si intenderanno decaduti tutti gli altri al quarto comma.

MITTERDORFER. Vi è una piccola aggiunta mia al quarto comma. Si tratta di un concetto che sarebbe interessante poter inserire e particolarmente sentito. In una situazione come la nostra, la conoscenza delle particolarità dell'ambiente diventa un fattore di comprensione fra gruppi etnici; quindi ha un valore questa aggiunta e la sentiamo.

PRESIDENTE. Se sarà approvato l'emendamento Biasini, dovrà presentare la sua proposta come sub-emendamento.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Sono d'accordo sul testo dell'onorevole Biasini.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Sanna e Canestri hanno presentato un sub-emendamento:

Sopprimere, nell'emendamento Biasini, le parole: « le attitudini ».

SANNA. È stato già illustrato.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Sono contrario al sub-emendamento.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono contrario al sub-emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il sub-emendamento Sanna, cui sono contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1971

L'onorevole Mitterdorfer ha presentato il seguente sub-emendamento:

All'emendamento Biasini aggiungere, dopo le parole: « della didattica delle stesse », le seguenti parole: « e dell'ambiente locale ».

BADALONI MARIA. Posso capire ciò che muove l'onorevole Mitterdorfer a presentare questo emendamento, ma questa è una legge generale che deve avere valore in tutta l'Italia e penso che sarebbe quindi più opportuno fare un ordine del giorno relativo alla regione.

MITTERDORFER. Possiamo rinviare la discussione dell'emendamento alla fine.

RAICICH. L'emendamento Mitterdorfer mi pare pleonastico perché o abbiamo una concezione estremamente astratta dei problemi dell'educazione o questa di per sé comporta per il candidato di conoscere l'ambiente nel quale dovrà andare ad insegnare.

PRESIDENTE. Accantoniamo l'emendamento Mitterdorfer che sarà esaminato dopo l'ultimo articolo del testo. Pongo in votazione l'emendamento Biasini cui sono favorevoli il relatore ed il Governo.

(È approvato).

L'emendamento Giannantoni, Raicich e Canestri alla seconda riga del terzo comma resta quindi precluso ed altrettanto preclusi sono l'emendamento Giomo e Mazzarino soppressivo al quarto comma delle parole « approfondimento culturale », l'emendamento Giannantoni al comma quarto sostitutivo della parola « culturale » con le altre « dei contenuti culturali delle materie », l'emendamento Sanna-Canestri soppressivo delle parole « delle attitudini e ».

Passiamo al comma successivo. Gli onorevoli Giomo e Mazzarino Antonio hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma quinto con il seguente:

« Al termine del corso ciascun candidato sostiene, innanzi ad una commissione di cinque membri, un esame diretto ad accertare l'approfondimento degli studi compiuti e delle esercitazioni svolte durante il corso, nonché le capacità di rielaborazione personale e di valutazione critica dei temi e delle esperienze sviluppate durante il corso medesimo. Le modalità di svolgimento del predetto esame, che consta di una prova scritta, anonima, e di una prova pratica e di una prova orale, saran-

no stabilite annualmente per i singoli corsi dal comitato di cui al successivo articolo 3 ».

GIOMO. L'emendamento tende a rispettare nello spirito più chiaro e preciso il dettato della Costituzione che stabilisce il modo con cui gli esami di concorso sono previsti. Vogliamo quindi specificare il modo in cui l'esame deve essere svolto poiché gli emendamenti degli altri gruppi e la dizione del quinto comma del testo governativo sono fumosi.

È un tentativo di fondere insieme un esame scritto ed uno orale, mentre noi intendiamo attenerci al concetto tradizionale di esame di concorso, composto da una prova scritta anonima e da una prova orale attraverso la quale i concorrenti possano dimostrare le loro capacità.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Sono contrario perché ritengo che il testo a suo tempo elaborato dal comitato ristretto sia il più adatto a rendere possibile una giusta valutazione dei risultati della partecipazione al corso. Lo estendere la prova, complicandola con un esame scritto ed uno orale, a mio avviso non consente una valutazione esatta delle attitudini del candidato, né dei suoi profitti. Pertanto mi dichiaro contrario all'emendamento.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Giomo e Mazzarino di cui è stata data lettura, ed a cui si sono dichiarati contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Gli onorevoli Canestri e Sanna hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma quinto con il seguente:

« Al termine del corso ciascun candidato discute con una commissione composta da docenti, da esperti e da allievi una tesi scritta sugli studi compiuti e le esercitazioni svolte durante il corso ».

SANNA. Il testo che noi proponiamo riguarda due aspetti, il primo relativo alla composizione della commissione, il secondo al tipo di prova che dovrà essere sostenuta dai partecipanti al corso.

Per quanto riguarda la composizione della commissione, ci rifacciamo ai concetti espressi nel corso della discussione generale. Secondo noi è estremamente qualificante la possi-

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1971

bilità di controllo dal basso di tutte le fasi dello svolgimento del corso, e quindi anche della sua conclusione.

Passando al tipo di prova, usiamo la parola « tesi » anziché « prova scritta », perché la prova scritta potrebbe sembrare di carattere generale, data cioè a tutti i partecipanti, mentre la tesi comporta la possibilità di scelta da parte del candidato, trattandosi di un argomento da sviluppare e discutere poi con la commissione, ed in quanto tale sembra rispondere maggiormente alla qualificazione del corso.

MATTALIA. Sono contrario all'emendamento perché mi pare che l'esame così impostato ridurrebbe il tutto ad un normale compito scolastico, non tenendo conto delle finalità che il provvedimento si propone.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Mi atterrei al testo originario, perché mi sembra che la specificazione sulla composizione della commissione complichino inutilmente le cose, e pertanto non sia la più adatta.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Concordo con il relatore nella preferenza per il testo originario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Canestri e Sanna di cui è stata data lettura e cui si sono dichiarati contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Gli onorevoli Giudiceandrea, Granata, Levi Arian, Giorgina, Loperfido, Pascariello, Raicich, Scionti, Tedeschi, Trombadori, Bini e Giannantoni hanno presentato il seguente emendamento:

Al quinto comma, sostituire le parole: « di cinque membri », con le seguenti: « composta dai docenti del corso e presieduta dal coordinatore di cui al successivo articolo 2 ».

RAICICH. Ci siamo ispirati, nel presentare questo emendamento, al superamento del tradizionale concetto di scomposizione tra gruppo insegnante da un lato e commissione giudicatrice dall'altro. Credo che il giudizio debba essere, e non possa non esserlo, un giudizio verticale che comprenda tutta l'attività del corso, e che in quanto tale non possa che essere formulato dai docenti del corso stesso. Questa è una battaglia che abbiamo già condotto discutendo dell'esame di Stato e che

mi pare sia di notevole importanza da un punto di vista di principio.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. All'articolo 2 si dice che il corpo docente dei singoli corsi formula le proposte di nomina delle commissioni di esame.

RAICICH. Sì, ma nessuno vieta che le persone designate siano estranee ai corsi.

BADALONI MARIA. Anch'io sono della idea che sarebbe opportuno far condurre gli esami dagli stessi docenti del corso però, essendo l'esame di abilitazione un esame di Stato, non si può fare a meno almeno di un membro esterno.

RAICICH. Sono più che disponibile per conciliare questa innegabile esigenza, magari con un ulteriore emendamento. Visto infatti che si tratta di un esame di Stato, per garantire a tutti gli effetti legali la validità dei titoli di studio conseguiti, potremmo dire « ...composta dai docenti del corso, dal coordinatore di cui al successivo articolo 2, e presieduta da un membro estraneo designato... ».

TEDESCHI. Il coordinatore è sempre uno dei docenti e se il presidente diventa un altro è inutile dire « da un coordinatore ».

BUZZI. La commissione designa nel proprio seno un coordinatore responsabile.

TEDESCHI. Se il coordinatore si sceglieva come presidente, poiché vi era già una designazione degli altri insegnanti, era giustificato; se invece presidente diventa un altro, poiché il coordinatore è uno dei docenti del corso (è designato in seno alla commissione) è inutile dirlo.

RAICICH. Propongo che si dica che è scelto fra docenti e partecipanti e può non essere docente.

MORO DINO. È difficile che possa non essere docente.

BADALONI MARIA. Può darsi che sia esentato dall'insegnamento per svolgere opera di coordinatore; quindi è uno dei docenti, che può essere esentato dall'insegnamento.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Diciamo: « dai docenti del corso e dal coordinatore di

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1971

cui al successivo articolo 2 e presieduta da un membro esterno designato... ».

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non si può spostare il discorso all'articolo 2?

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Potremmo dire: « presieduta da un membro esterno di nomina ministeriale ».

RAICICH. Non so perché poi prevediamo il comitato centrale.

BADALONI MARIA. Diciamo: « su proposta del comitato centrale ».

PRESIDENTE. Il testo del comma sarebbe perciò questo: « Al termine del corso ciascun candidato sostiene, innanzi ad una commissione, composta dai docenti del corso, dal coordinatore di cui al successivo articolo 2 e presieduta da un membro esterno di nomina ministeriale, una prova rivolta ad accertare le capacità di rielaborazione personale e di valutazione critica dei tempi e delle esperienze sviluppate nel corso... ».

RAICICH. Accettiamo la nuova formulazione del nostro emendamento.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Sono favorevole a questa formulazione.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento nella formulazione proposta dal relatore.

(È approvato).

L'onorevole Mitterdorfer propone il seguente emendamento:

Al quinto comma aggiungere dopo le parole: « relazione scritta sugli studi », le seguenti parole: « universitari e individuali ».

MITTERDORFER. L'emendamento tende a chiarire le parole « studi compiuti », che non si sa quali possano essere e possono essere stati fatti individualmente e possono non essere universitari. Ritiro comunque l'emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Granata, Levi Arian Giorgina, Loperfido, Pascariello, Rai-

cich, Scionti, Tedeschi, Trombadori, Bini, Giannantoni e Giudiceandrea hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il settimo comma con il seguente:

« La frequenza del corso, nonché l'esame finale e il rilascio del diploma, sono completamente gratuiti ».

Gli onorevoli Sanna e Canestri hanno presentato il seguente emendamento analogo al precedente:

Sostituire il settimo comma con il seguente:

« La frequenza del corso e il rilascio del diploma sono gratuiti. Ai neolaureati, non ancora immessi nell'insegnamento, è assicurato il diritto all'assegno di studio universitario ».

GRANATA. L'emendamento non ha bisogno di molte parole per essere illustrato, perché si tratta di una fase obbligatoria attraverso la quale devono passare coloro che devono insegnare.

MORO DINO. L'emendamento si deve accogliere nel senso che la frequenza non può non essere gratuita. Si può mantenere il pagamento della tassa d'esame attualmente pagata anche dagli studenti per ottenere il diploma. Dicendo che la frequenza dei corsi è gratuita facciamo già un'affermazione importante poiché il testo non precisa questo punto. Propongo quindi che si accolga il principio della frequenza gratuita dicendo che nulla è innovato riguardo al pagamento della tassa per ottenere il diploma.

BADALONI MARIA. Credo che questo emendamento comporti il parere della Commissione bilancio, perché nel concetto di frequenza gratuita possono essere comprese anche spese di viaggio.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. « Gratuito » è un termine generico che può essere comprensivo anche delle spese di viaggio, ecco perché dovremmo inviare il testo alla Commissione bilancio.

GRANATA. Ma noi parliamo soltanto della frequenza dei corsi.

BUZZI. Si potrebbe precisare: « L'iscrizione e la frequenza ai corsi sono gratuiti.

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1971

Nulla è innovato in materia di tasse di esame e di rilascio dei diplomi ».

SANNA. Lo spirito del nostro emendamento è evidente: ci preoccupiamo della totale gratuità del corso per coloro che lo frequentano. Però essendo evidente la diversa posizione tra coloro che già insegnano ed i neolaureati, per questi ultimi abbiamo previsto il mantenimento dell'assegno di studio universitario. Si tratta di un concetto da voi stessi introdotto nella legge di riforma universitaria al famoso articolo 18, ed è senz'altro giusto, non solo per favorire l'immissione dei giovani nella scuola, ma anche per combattere una tendenza che si va sempre più delineando: mi riferisco al comportamento di certe persone che, messi in pensione dalle altre amministrazioni dello Stato, si fanno assumere a tempo indeterminato dalla scuola, in tal modo acquisendo il diritto a frequentare i corsi. La cosa è grave perché, così facendo, precludono la via ai giovani. Comunque su questo specifico argomento presenteremo un apposito emendamento al momento opportuno.

PRESIDENTE. È comunque chiaro che, nel caso in cui l'emendamento Sanna venisse approvato, dovremmo chiedere il parere della Commissione bilancio.

TEDESCHI. Oltre che per le argomentazioni svolte dall'onorevole Sanna, penso che l'emendamento debba essere accolto anche per un altro motivo di ordine pratico. Dal momento infatti che all'articolo 1 è stato soppresso il termine « unicamente », ciò lascia prevedere che i corsi di abilitazione si potranno svolgere anche in altro modo. In effetti già si stanno svolgendo (sulla base di un decreto del ministro di quest'estate, decreto che poi è stato sospeso) al Magistero di Roma, per esempio, ed a quello di Napoli, e sono considerati come paralleli ai corsi di studio universitari. La cosa che non capisco è per quale motivo, avendo il ministro soppresso il proprio decreto, questi corsi non vengano immediatamente sospesi. Tra l'altro è ingiusto nei confronti degli studenti, convinti di conseguire l'abilitazione alla fine del corso.

A questo proposito, mi piacerebbe anche sentire cosa pensa il sottosegretario dei famosi corsi di Trento.

MORO DINO. La mia parte è favorevole all'accoglimento dell'emendamento, perché lo giudica rispondente ai principi della riforma universitaria. I miei soli dubbi riguardano il

finanziamento, anche se non sono convinto della necessità di rinviare l'intero testo alla Commissione bilancio.

BADALONI MARIA. Se approviamo lo emendamento non possiamo fare a meno del parere della Commissione bilancio.

MORO DINO. Non mi pare che il Governo abbia precisato l'entità della somma a disposizione dei corsi abilitanti.

PRESIDENTE. La somma è di tre miliardi e mezzo.

RAICICH. Parlo sempre sull'emendamento Sanna e sul nostro. Vi è certo l'ostacolo della Commissione bilancio e vi è una esigenza di giustizia nella gratuità della frequenza dei corsi e nel diritto all'assegno di studio per i neolaureati. Io personalmente sono disposto a cancellare dal mio emendamento la questione del rilascio del diploma, se questo può costituire un ostacolo per il parere della Commissione bilancio.

Per quanto riguarda l'assegno di studio vi è certo una legge che prevede una certa somma erogata agli studenti universitari (in forma anche dispersiva e molte volte inutile), e quindi da questa somma possiamo attingere anche per questi corsi senza scomodare la Commissione bilancio che ci bloccherebbe per altri quattro mesi. Possiamo richiamarci alle norme sugli assegni di studio dicendo che sono estese a coloro che frequentano i corsi abilitanti. Non vi è nessuno stanziamento nuovo.

PRESIDENTE. E come possiamo aumentare la previsione di finanziamento su una legge già in vigore?

RAICICH. Non aumentiamo, solo facciamo partecipi degli effetti di quella legge anche queste persone.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vi è una difficoltà di tecnica legislativa perché si istituisce un nuovo tipo di assegno per laureati prendendo le somme da quel fondo. È quindi necessaria una valutazione dei criteri per l'attribuzione dell'assegno ed occorre il parere della Commissione bilancio, perché prendiamo fondi destinati per legge ad un fine e li destiniamo ad altro fine.

GRANATA. I corsi di aggiornamento di Trento come sono finanziati?

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1971

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono finanziati con i fondi per i corsi di aggiornamento.

GRANATA. Votiamo per divisione.

PRESIDENTE. Dobbiamo votare prima lo emendamento Sanna che è il più lontano dal testo.

RAICICH. Siamo disposti ad affrontare anche la perdita di tempo rappresentata dal rinvio alla Commissione bilancio per una questione di giustizia cui non possiamo rinunciare. Non ci si può trincerare dietro l'urgenza per eliminare un problema gravissimo; d'altra parte il Ministero gode di fondi che dissipa (ho qui tutti i dati relativi ai corsi di Trento) e quindi insisto fermamente sul fatto che i neolaureati non possono non godere degli stessi diritti di coloro che frequentano l'università, cioè dell'assegno di studio.

Chiedo quindi che l'emendamento Sanna sia votato a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta è appoggiata.

(La richiesta è appoggiata).

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei fare presente che prima si pagavano sia le spese del diploma che quelle della preparazione; oggi istituiamo una struttura a totale carico dello Stato messa a disposizione degli interessati per conseguire l'abilitazione. È già un passo innanzi anche dal punto di vista della comprensione delle esigenze degli interessati. Potremo comunque tornare poi sulla questione.

PRESIDENTE. Faccio presente che nel caso che questo emendamento fosse approvato lo sarebbe soltanto in linea di massima, perché si deve avere il parere della Commissione bilancio.

RAICICH. Vorrei che per maggior chiarezza fosse data lettura del testo dell'emendamento.

PRESIDENTE. « La frequenza del corso e il rilascio del diploma sono gratuiti. Ai neolaureati, non ancora immessi nell'insegnamento, è assicurato il diritto all'assegno di studio universitario ».

MORO DINO. È chiaro che nel caso che l'emendamento sia respinto non si preclude

l'affermazione che la frequenza del corso è comunque gratuita.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento Sanna-Canestri.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	31
Votanti	30
Astenuti	1
Maggioranza	16
Voti favorevoli	15
Voti contrari	15

(La Commissione respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Badaloni Maria, Bardotti, Bertè, Bini, Buzzi, Calvetti, Caiazza, Cingari, Dall'Armellina, Elkan, Fusaro, Giordano, Giudiceandrea, Granata, Lettieri, Levi Arian Giorgina, Loperfido, Mattalia, Meucci, Moro Dino, Nannini, Raccchetti, Raicich, Rausa, Romanato, Sanna, Scionti, Spitella, Tedeschi, Trombadori.

Si è astenuto: Mitterdorfer.

Si riprende la discussione.

Comunico che l'onorevole Buzzi ha presentato il seguente emendamento: « La iscrizione e la frequenza del corso sono gratuiti ».

Pongo in votazione l'emendamento Granata ed altri al primo comma.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Buzzi, di cui ho dato testé lettura.

(È approvato).

L'onorevole Levi Arian Giorgina ed altri propongono il seguente emendamento all'ottavo comma:

Costituire le parole « 30 settembre 1970, con le seguenti: « 31 agosto 1971 ».

Sopprimere le parole da « sentite » a « Arti ».

Gli onorevoli Dall'Armellina, Moro Dino, Biasini propongono il seguente emendamento all'ottavo comma:

Sostituire le parole « entro il 30 settembre 1970 » con le seguenti « entro il 30 settembre 1971 ».

TEDESCHI. Bisogna tener conto che nella legge-ponte abbiamo fissato l'inizio dell'anno scolastico al 15 settembre. Di conseguenza, poiché si tratta di un mese in meno, sarebbe giusto che il ministro provvedesse entro il 31 agosto. Tanto più che si prevede successivamente che, a partire dal prossimo anno scolastico, il comando a tempo indeterminato sia dato solo per coloro che hanno l'abilitazione. A noi sembra quindi opportuno che vi sia questa anticipazione.

MORO DINO. Poiché nella legge-ponte abbiamo fissato il principio che le lezioni cominciano il 15 settembre, mi pare logico stabilire la data del 31 agosto, anziché quella del 30 settembre, entro la quale il ministro della pubblica istruzione dovrà rivedere le tabelle. In tal modo, il ministero sarà maggiormente sollecitato a dare rapida attuazione a questa legge, qualora venga approvata.

Per cui, se gli altri firmatari sono d'accordo, ritirerei l'emendamento, per appoggiare quello Levi ed altri.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Il relatore è favorevole.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non è un problema, questo, e dal momento che non è un problema non vedo perché se ne debba discutere. Inoltre ho una preoccupazione: anticipando la modifica delle tabelle potremmo ingenerare una certa confusione. Infatti per quest'anno, per esempio, i provveditori a quali tabelle si dovranno attenere, alle nuove o a quelle precedenti?

BADALONI MARIA. Le nomine non possono essere fatte quest'anno secondo le tabelle, altrimenti si dovrebbe ricominciare da capo. Per quest'anno è impossibile.

MORO DINO. Per quest'anno le nomine verranno fatte sulla base delle tabelle attuali. Noi vogliamo inserire la data del 31 agosto soltanto per sottolineare l'urgenza della cosa.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Levi Arian Giorgina, Loperfido ed altri cui il relatore si è dichiarato favorevole,

mentre il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

L'emendamento Dall'Armellina ed altri è stato ritirato.

TEDESCHI. L'emendamento che tende a sopprimere la previsione del parere delle competenti sezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione e del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, risponde ad una precisa posizione da noi già in altre occasioni sostenuta, e che vorremmo introdurre anche in questa legge. Secondo noi questa frase è inutile e pleonastica; se da una parte infatti non si vede il motivo per cui debba essere previsto il parere delle due suddette sezioni, dall'altra nessuno può impedire al ministro, ove lo ritenga necessario, di consultare questi suoi collaboratori.

BADALONI MARIA. Più volte abbiamo dimostrato il nostro scontento nei confronti del Consiglio superiore della pubblica istruzione, che vorremmo sostituito da un Consiglio nazionale scolastico, però esso, ed il Consiglio superiore delle antichità e belle arti, sono attualmente gli organi consultivi del ministro, che pertanto li deve consultare.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono contrario.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Sono contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Levi Arian Giorgina ed altri, cui si sono dichiarati contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Gli onorevoli Dall'Armellina, Moro Dino e Biasini hanno presentato il seguente emendamento:

Al comma 8, dopo la parola: « rivedute », aggiungere: « e integrate ».

MORO DINO. Nel presentare questo emendamento siamo stati spinti dalla esigenza, mi pare espressa anche da altri gruppi della Commissione, di realizzare un accorpamento delle tabelle attualmente esistenti (oltre 60), in base alla affinità delle materie da esse trattate, il che dovrebbe rendere anche più agevole l'attuazione dei corsi.

BUZZI. Condivido in parte quanto ha detto l'onorevole Moro. Dicendo che le tabelle sono integrate, non tanto tra di loro, bensì con altre tabelle, per lo meno è equivoca l'interpretazione.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Poiché per le discipline che oggi si insegnano non esistono tabelle di integrazione, si inseriscono delle discipline, salvo poi ad integrarle in tabella. I problemi sono quindi due: inserire possibilmente tutte le discipline e, contestualmente, integrarle.

BUZZI. Ora però io ritengo che la parola « integrate » serva solo per il primo dei due scopi. Ora io ho presentato un emendamento, che verrà successivamente esaminato, e tendente ad aggiungere al penultimo comma un riferimento agli istituti professionali, agli istituti di istruzione artistica e alle classi di concorso che comprendono la stessa disciplina o gruppo di discipline. Se la Commissione vorrà approvare tale emendamento, penso che il problema non si ponga, il termine « integrate » servirebbe solo per il primo dei due fini indicati dall'onorevole sottosegretario, e si verrebbe anche incontro meglio alle preoccupazioni espresse dal collega Moro. Possiamo, altrimenti, elaborare tutto l'articolo, e introdurre anche il concetto dell'accorpamento...

TEDESCHI. Sarei favorevole al criterio di integrare, ma sono d'accordo con il collega Buzzi che questo concetto andrebbe spiegato meglio. Si fa infatti riferimento solamente alla legge del 1955 e al decreto del Presidente della Repubblica. Noi sappiamo però che tutta un'altra parte è rimessa, con la legge n. 356, ai consigli d'amministrazione: cioè tutta una serie di tipi di scuole, e qui non si fa alcun richiamo a tale legge. Quindi credo che, se si aggiungesse la parola « integrate » bisognerebbe anche far riferimento a quella legge: sempre che ci si voglia orientare a riordinare tutto, se questo è possibile. In ogni caso, comunque, bisognerebbe richiamare quella legge, o per riconfermarla, o per dare l'incarico al ministro di effettuare un riesame.

MORO DINO. Ma l'orientamento nostro è proprio in questa direzione !

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Sono favorevole all'aggiunta delle parole « e integrate ». E forse se avessimo un testo esatto, non sarebbe nemmeno da escludere il richiamo espli-

cito al decreto che demandi ai consigli d'amministrazione il giudizio circa i titoli. Con una specificazione più esatta consentiremmo veramente di accogliere l'unanime intendimento di vedere finalmente definite anche le tabelle per gli istituti professionali e gli istituti d'arte.

BADALONI MARIA. Devo dire che in seguito io propongo un emendamento come comma aggiuntivo. Premetto intanto che vi sono delle materie, delle discipline, sia per gli istituti d'arte che per quelli professionali, cui non corrisponde un titolo specifico, o per le quali è difficile individuare un titolo di studio idoneo, e resta quindi difficile anche la definizione per quanto riguarda le tabelle. Per queste, però, si vuole il corso abilitante. Io proponevo, per l'insegnamento di queste materie, che l'accesso al corso abilitante avvenisse previo accertamento dei titoli professionali che sono in possesso degli aspiranti: tale accertamento dovrebbe essere fatto dal comitato che organizza i corsi stessi.

TEDESCHI. Ma la questione è un'altra. Lei si riferisce al modo di accesso ai corsi abilitanti; secondo me questo problema non esiste, in quanto è già contemplato nella legge attualmente in vigore, la n. 356. Qui invece si dice che il Ministero dovrà riordinare queste tabelle. Ora bisognerebbe fare a questo proposito una precisazione; si può infatti decidere anche che questa facoltà rimanga ai consigli d'amministrazione, ma occorre specificare rispetto a che saranno « integrate » le tabelle, dal momento che nella legge attuale si fa riferimento soltanto alla legge del 1955 e al decreto del Presidente della Repubblica del 1966. Si dovrebbe cioè dire: o integrate, anche tenendo conto di queste determinate norme, o ad eccezione di quanto stabilito dalla legge, ecc. Diciamo inoltre che sono ammessi coloro che sono in possesso di titolo ritenuto valido per insegnare...

BADALONI MARIA. Ma questo, di per sé, non è ritenuto valido...

TEDESCHI. Ma siccome la legge demandava ai consigli d'amministrazione la facoltà di ammettere questi titoli, non vi è dubbio che quelle persone, quando sono andate ad insegnare, avevano il titolo.

BADALONI MARIA. Le porto l'esempio di uno scultore, che non ha il titolo di studio previsto, però gli fanno insegnare la plastica. Ora però bisognerà accertare se è veramente scul-

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1971

tore, e questo lo fa il comitato regionale, prima di ammetterlo al corso abilitante sulla base dei titoli che presenta...

MORO DINO. Mi pare che qui le questioni siano due, e diverse fra loro. Noi ci stiamo occupando dell'esigenza di integrare le tabelle e di riunirle. Diversa è poi la questione posta dalla collega Badaloni, relativamente ai titoli di ammissibilità, anche se si tratta di un problema molto importante.

Ora noi proponiamo — poiché il nostro termine « e integrate » potrebbe non dissipare i dubbi sulla necessità di una massima possibile unificazione delle tabelle stesse — che, dopo il comma da noi proposto, qualora venga approvato, si accolga l'emendamento Buzzi cui lo stesso presentatore accennava poc'anzi. Tale emendamento infatti chiarisce il secondo aspetto della questione, quella cioè di un'unificazione delle tabelle medesime tra di loro. Del problema posto dall'onorevole Badaloni ci occuperemo poi quando verremo a discutere dei titoli di ammissione ai corsi qualificanti.

PRESIDENTE. Udite le dichiarazioni dell'onorevole relatore, del Governo e dei colleghi, pongo quindi in votazione l'emendamento Dall'Armellina, Moro Dino e Biasini, di cui ho precedentemente dato lettura.

(È approvato).

Gli onorevoli Dall'Armellina, Moro Dino e Biasini hanno presentato il seguente emendamento:

Al comma ottavo sostituire le parole: « alla legge 15 dicembre 1955, n. 1440 », *con le seguenti:* « al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972 ».

MORO DINO. Se accogliamo il successivo emendamento Buzzi, aggiuntivo di un nuovo comma dopo il penultimo, e sorgono le difficoltà di interpretazione rilevate dall'onorevole Tedeschi in riferimento alla legge n. 354, noi saremmo disposti a ritirare l'emendamento perché potrebbe essere ricompreso nell'emendamento Buzzi del quale abbiamo raccomandato l'approvazione.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Non è la legge che contiene le tabelle, ma il decreto.

MORO DINO. Allora manteniamo l'emendamento.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento.

(È approvato).

L'onorevole Buzzi ha presentato il seguente emendamento:

Al penultimo comma dopo le parole: « successive modificazioni », *togliere la parola:* « anche ».

BUZZI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Buzzi ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il penultimo comma aggiungere: « Con lo stesso decreto le classi di concorso che comprendono la stessa disciplina o gruppo di discipline sono raggruppate in un'unica classe nell'ambito delle scuole dello stesso grado, anche se di diverso tipo e indirizzo, ivi compresi gli istituti professionali ».

RAICICH. Sono compresi anche gli istituti di istruzione artistica ?

PRESIDENTE. No. Se il Governo è d'accordo ed anche il relatore possiamo dire « ivi compresi gli istituti professionali e di istruzione artistica ».

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Sono favorevole.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Buzzi con l'aggiunta proposta.

(È approvato).

Gli onorevoli Loperfido, Pascariello, Raicich, Scionti, Tedeschi, Trombadori, Bini, Giannantoni, Giudiceandrea, Granata, Levi Arian Giorgina e Bini propongono il seguente emendamento:

Sopprimere l'ultimo comma.

Gli onorevoli Canestri e Sanna propongono analogo emendamento.

Il relatore propone i seguenti emendamenti all'ultimo comma:

Sostituire le parole: « 1971-72 », *con le seguenti:* « 1972-73 »;

Sostituire le parole: « gli incarichi », *con le seguenti:* « i nuovi incarichi »;

Sopprimere la parola: « unicamente ».

I deputati Dall'Armellina, Moro Dino e Biasini propongono il seguente emendamento:

Alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: « o a coloro che sono in possesso di titolo per l'ammissione ai corsi di abilitazione ai sensi del precedente comma ».

TEDESCHI. Credo che l'ultimo comma debba essere soppresso perché la legge n. 282, concedendo l'incarico a tempo indeterminato, non prende in alcuna considerazione la questione. Tutti coloro che hanno ricevuto l'incarico di insegnamento lo hanno a tempo indeterminato. Non si vede perché questa legge dovrebbe cessare di avere vigore. Dire « coloro che non hanno l'abilitazione » è pericoloso perché vi saranno sempre persone che continueranno ad insegnare senza titolo specifico o abilitazione e non vediamo perché chi ha l'incarico di insegnamento avendo solo la laurea in lettere d'ora in poi l'incarico non dovrebbe più averlo a tempo indeterminato. Mi sembra che questo non abbia nulla a che vedere con la necessità. Siamo certi che con l'applicazione di questa legge non si avranno più insegnanti non abilitati, ma non abbiamo ancora la certezza e si farebbe fare, a chi ha avuto l'incarico di insegnamento, negli anni prossimi un passo indietro escludendolo dai privilegi di cui alla legge Spigaroli dei quali godono gli abilitati. E quelle norme tutti insieme le vorremmo approvare per rendere meno precario il rapporto che si stabiliva fra gli insegnanti non abilitati e gli altri. Mi pare che ora si distrugga invece nei punti più sostanziali la legge Spigaroli.

CAIAZZA. Gli argomenti esposti dall'onorevole Tedeschi avrebbero valore se non vi fosse un emendamento Dall'Armellina, Moro Dino e Biasini che corregge in qualche modo la situazione lamentata dall'onorevole Tedeschi. Sono quindi contrario alla soppressione e favorevole all'emendamento del relatore.

MORO DINO. Mi permetto di illustrare in parte il successivo emendamento di cui sono firmatario con una integrazione. Esprimendo parere contrario all'emendamento testé illustrato, intendo affermare che a partire dall'anno scolastico 1972-73 (e modifichiamo rispetto alla legge che parla di 1971-72) gli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato siano dati ad insegnanti in possesso di titolo specifico per l'ammissione ai corsi abilitanti. Intendiamo quindi rimuovere il fenomeno degli incarichi di insegnamento affidati

a persone non in possesso di titolo specifico per l'ammissione all'abilitazione. Penso che sia utile ricordare i numerosi esempi di laureati in legge che insegnano lingue straniere o di laureati in farmacia che insegnano matematica e numerosi altri casi. Problema che noi riteniamo molto importante. Vi era stato, in sede di comitato ristretto, un quasi unanime consenso sull'esigenza di eliminare il dissesto attualmente esistente nella scuola italiana.

Queste le ragioni per le quali esprimiamo parere contrario all'emendamento Loperfido ed altri e per le quali abbiamo presentato il nostro emendamento all'ultimo comma. Intendiamo inoltre inserire nell'emendamento la parola « specifico », dopo le parole: « in possesso di titolo ».

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Desidero precisare che gli incarichi a tempo indeterminato sono soltanto quelli nuovi, in modo da impedire che si ripetano casi di nomine di non abilitati e di persone sprovviste di titolo specifico.

TEDESCHI. Mi rendo conto che l'emendamento assorbe quello nostro, che pertanto ritiriamo.

SANNA. Anch'io ritiro il mio emendamento.

BADALONI MARIA. Non sono dell'avviso di inserire la parola « specifico », perché altrimenti precludiamo quello che vogliamo fare dopo per le materie artistiche e professionali. Secondo le tabelle, per certi insegnamenti non esiste un titolo specifico.

TEDESCHI. Invito l'onorevole Moro Dino a ritirare il subemendamento tendente ad inserire la parola « specifico ». Sarebbe preferibile inserire le parole: « valido per ».

MORO DINO. L'emendamento avrebbe lo scopo di evitare che si ripetano i casi di cui abbiamo parlato in Commissione. Vorrei essere assicurato che a partire dall'anno 1972-73, il fenomeno dell'insegnamento aspecifico venga eliminato. Vogliamo avere la garanzia che il ministro queste cose le faccia.

Comunque, ritiro l'emendamento, riservandomi di presentare in proposito un ordine del giorno.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Accetto il suggerimento dell'onorevole Tedeschi relativo all'inserimento della parola « valido » dopo la

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1971

parola « titolo » nell'emendamento aggiuntivo di cui sono primo firmatario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Dall'Armellina tendente a sostituire all'anno scolastico 1971-72 l'anno scolastico 1972-73.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Dall'Armellina, tendente ad inserire prima della parola « incarichi » la parola « i nuovi ».

(È approvato).

Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Dall'Armellina di sopprimere la parola « unicamente ».

(È approvata).

Pongo in votazione l'emendamento Dall'Armellina ed altri tendente ad aggiungere all'ultimo comma le parole: « o a coloro che sono in possesso di titolo valido per l'ammissione ai corsi di abilitazione ai sensi del precedente comma ».

(È approvato).

Gli onorevoli Badaloni Maria, Racchetti e Buzzi hanno presentato il seguente emendamento:

Alla fine dell'articolo 1 aggiungere il seguente comma:

« Per l'insegnamento delle materie artistico-professionali e tecnico-professionali negli istituti di istruzione artistica e negli istituti professionali, l'accesso al corso abilitante avviene previo accertamento dei titoli artistici e professionali da farsi ad opera del comitato di cui all'articolo 3 della presente legge.

Il possesso del titolo specifico prescritto esime dall'accertamento ».

RAICICH. Ritengo che forse sarebbe opportuno accantonare per il momento questo emendamento. Esso investe infatti una questione di fondo ieri sollevata, relativa alle qualifiche ed alla composizione del comitato regionale, nonché alla sua idoneità nei confronti di valutazioni del genere di quelle previste dallo emendamento Badaloni Maria.

BADALONI MARIA. Tengo a precisare che si tratta di materie per le quali non esiste un titolo di studio specifico e per le quali fino ad ora si era ammessi direttamente all'insegnamento, non essendo nemmeno prevista la abilitazione. Chi decideva dell'ammissione al-

l'insegnamento era il consiglio d'amministrazione del singolo istituto; ora, che è prevista l'abilitazione, l'accertamento dei titoli per la ammissione al corso spetta al comitato regionale. Questo naturalmente per coloro che ancora non insegnano, perché chi già lo possiede, mantiene il proprio diritto.

TEDESCHI. Il problema sollevato dall'onorevole Badaloni Maria ha una sua validità, però penso che molto più opportunamente potrebbe essere preso in considerazione quando riprenderemo in esame un nostro emendamento che è stato accantonato, e che tende a precisare i requisiti necessari per essere ammessi ai corsi.

BADALONI MARIA. Sono due cose diverse, perché il mio emendamento riguarda esclusivamente coloro che non insegnano ancora. Riconosco invece che la collocazione come comma aggiuntivo è sbagliata, e che sarebbe più opportuno inserirlo tra il penultimo e lo ultimo comma.

GRANATA. Sino ad oggi sono stati i consigli di amministrazione degli istituti a conferire gli incarichi, non sulla base del titolo di studio, ma sulla base di una valutazione discrezionale connessa alla conoscenza diretta delle capacità professionali di questi insegnanti.

BADALONI MARIA. Non conoscenza diretta, perché si tratta di persone che non hanno mai insegnato.

GRANATA. Diciamo allora che i consigli di amministrazione operano valutazioni sulla base di elementi non obiettivamente riconosciuti sulla base di alcuni elementi di carattere professionale che comportano la conoscenza della persona o comunque della sua attività; adesso invece il suo emendamento, onorevole Badaloni, comporta una innovazione che creerà difficoltà, soprattutto di ordine applicativo, dovendo il comitato regionale accertare se i candidati sono in possesso dei titoli professionali richiesti per l'ammissione al corso. Quindi bisognerà introdurre un riferimento obiettivo, altrimenti il comitato avrà un potere discrezionale.

BADALONI MARIA. Mentre i consigli di amministrazione dei vari istituti ammettevano direttamente all'insegnamento, il comitato regionale ammette al corso per l'abilitazione, pertanto noi creiamo una maggiore garanzia.

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1971

BUZZI. Evidentemente la proposta distingue i due elementi, si tratta ora di vedere se sono in contraddizione tra loro. O noi decidiamo che chiunque ha l'incarico a tempo determinato, ed è passato attraverso il giudizio del consiglio di amministrazione, quando avviene il riconoscimento della capacità, per questo solo motivo partecipa al corso abilitante, oppure...

BADALONI MARIA. Chi è riconosciuto insegna, e basta.

BUZZI. Distinguiamo il presente dal futuro. Per quanto attiene alla situazione attuale, la soluzione potrebbe essere la seguente: tutti coloro che hanno un incarico a tempo indeterminato possono accedere ai corsi abilitanti per l'istruzione artistica e professionale. Per il futuro si potrebbe invece stabilire che la commissione regionale preposta ai corsi ammetta all'abilitazione di fatto, se non di diritto, dei titoli, secondo quanto avviene adesso in sede di consiglio di amministrazione.

RAUSA. Mi pare che la questione di fondo sia rappresentata dalla validità o meno dei titoli e dalla esigenza di una normativa oggettiva generale in materia. Esiste peraltro anche un'altra esigenza, quella di avere la possibilità di creare insegnanti nuovi, di fissare altre tabelle. Essendo l'una e l'altra istanza ugualmente valide, si potrebbe a mio avviso accogliere l'emendamento proposto dalla onorevole Badaloni, che io condivido proprio perché tende ad evitare particolarismi. Nel contempo, ritengo peraltro che sarebbe bene che la commissione regionale sentisse i consigli di amministrazione e collaborasse con essi nello stabilire quali debbano essere i titoli. Tutti gli interessi sarebbero così — mi pare — salvaguardati.

BADALONI MARIA. A me pare che non si consideri il fatto che attualmente gli interessati accedono senza abilitazione all'insegnamento e che la domanda non viene presentata sulla base di una graduatoria provinciale, ma al singolo istituto. È logico dunque che il singolo consiglio di amministrazione si pronuncii attualmente sulla validità o meno dei titoli. Nel nostro caso, a quali consigli di amministrazione dovrebbero fare riferimento le commissioni regionali? Come potrebbero sentire tutti i consigli di amministrazione, di tutti gli istituti?

RAUSA. Ed allora, si evita di certo quel che vuole evitare la onorevole Badaloni, ma

nel contempo si fa morire l'autonomia e l'inventiva di questi istituti, che nascono invece per rispondere ad esigenze e richieste locali.

TEDESCHI. Se la proposta della onorevole Badaloni fosse solo quella di trasferire alle commissioni regionali quanto attualmente la legge demanda ai consigli di amministrazione, si potrebbe essere consenzienti. Ma l'emendamento contiene una evidente contraddizione: si dice che i consigli di amministrazione continueranno a riconoscere i titoli...

BADALONI MARIA. Ma per quale ragione? Per insegnare gli interessati debbono prendere l'abilitazione!

TEDESCHI. Vi saranno sempre coloro che continueranno ad insegnare senza abilitazione. Noi abbiamo approvato un momento fa un articolo nel quale è detto che a partire dal 1972 coloro che non avranno titolo per essere ammessi ai corsi di abilitazione, non otterranno alcun incarico a tempo indeterminato. Noi cosa vogliamo fare, dunque, porre gli interessati di fronte a due giudici, il consiglio di amministrazione e la commissione regionale? L'emendamento dell'onorevole Badaloni — si dice — tende a creare criteri di maggiore obiettività. Ma allora il riconoscimento del titolo per insegnare deve pure essere demandato, in ogni caso, alla commissione regionale.

BADALONI MARIA. Ma questo è implicito.

RAICICH. Fatta la necessaria distinzione tra situazione in atto e situazione futura, io personalmente non dissento dall'orientamento espresso dall'emendamento presentato dalla onorevole Badaloni. Perché di cosa si tratta in sostanza? Si tratta di alcune materie tipicamente e partitamente professionali, la cui collocazione nel futuro è estremamente incerta, dati i poteri legislativi che le regioni avranno in un modo o nell'altro circa l'istruzione professionale e quella artigiana.

Sarei pertanto favorevole all'emendamento Badaloni, come soluzione intermedia, prima che il Parlamento affronti questo tema in maniera più complessa, e prima che i consigli regionali decidano, a loro volta, degli orientamenti specifici. Il senso dunque mi trova perfettamente d'accordo. Ci sarebbero però da esaminare alcuni problemi particolari, quali quelli sollevati dal collega Tedeschi, che mi pare riguardino il personale già insegnante, e a proposito del quale esiste, già un accordo. In conclusione però mi sembra si

debba ribadire il concetto che i consigli d'amministrazione non devono più entrare in questo campo, e pertanto tale è il concetto che dobbiamo far apparire manifesto, in un modo o nell'altro.

ELKAN. Mi dispiace per la collega Badaloni, ma devo qui esprimere un dissenso sull'impostazione data a questo problema: dissenso che, peraltro, non è globale, ma verte solo sull'opportunità di collocare in quest'articolo quanto è stato proposto. Noi ci siamo sforzati di indicare dei corsi abilitanti *pleno iure*, nuovi, interessanti, con tutti i requisiti necessari per poter raggiungere appunto una nuova forma di abilitazione. Per tali corsi (è questa la parte fondamentale) noi abbiamo cercato di chiedere che i frequentatori siano dei neo-laureati o dei diplomati in possesso dei titoli per poterli frequentare.

Se derogassimo da questo principio fondamentale, usciremmo dalla logica del sistema che abbiamo inteso stabilire, e verrebbe meno la necessità, per chiunque entri nella scuola, di essere in possesso del titolo o della preparazione adeguata al compito che gli sarà affidato nella scuola.

Dobbiamo poi affrontare il problema delle norme transitorie, e di tutta quella popolazione insegnante delle scuole professionali e degli istituti artistici che hanno avuto il loro posto per decisione dei consigli d'amministrazione, e che sono privi dei titoli richiesti. A favore di questi noi decideremo dei corsi abilitanti, affinché anch'essi possano ottenere l'abilitazione, e faremo in modo di prepararli sul piano didattico e culturale, così che possano essere a pieno titolo considerati abilitati. È chiaro però che una situazione del genere rappresenta soltanto una sanatoria della situazione oggi esistente negli istituti professionali ed in quelli artistici.

Però, a partire da oggi, è inammissibile che si possa continuare ad affidare il giudizio — ai consigli d'amministrazione o a questo comitato regionale — sulla validità di non si sa quali titoli, o di esperienze non si sa come acquisite per dare l'accesso a dei corsi abilitanti.

Vorrei perciò che il problema non fosse neppure affrontato, in quest'articolo, perché altererebbe il concetto fondamentale e determinante in esso espresso. Invece, nelle norme transitorie potremmo notevolmente largheggiare per confermare negli istituti professionali e negli istituti artistici del personale che merita tutto il nostro rispetto per il lavoro svolto e per le capacità dimostrate.

BADALONI MARIA. A me pare però che tutto questo è valido quando esiste una scuola che rilascia il titolo che dia la possibilità di insegnare...

ELKAN. Vorrei dire che noi abbiamo per esempio dei ceramisti, dei falegnami (del resto bravissimi nel loro lavoro) che noi abbiamo collocato nelle scuole. Ma oggi che la scuola è aperta in modo così ampio, e che abbiamo dei diplomi intermedi, come quelli rilasciati dagli istituti industriali, veniamo ad avere del personale a nostra disposizione: perciò non c'è bisogno di andarlo a cercare tra coloro che sono assolutamente privi di ogni titolo di studio. Infatti, oltre alla perizia nel compiere il lavoro, occorre anche, per del personale insegnante, una preparazione culturale, che permetta di introdurre un insegnamento inquadrandolo in altre discipline che opportunamente si accompagnino all'insegnamento puramente tecnico.

BADALONI MARIA. Ma ripeto che tutto questo avrà valore quando ci saranno delle scuole che rilasciano i diplomi per l'accesso a questo insegnamento: ritengo che la scuola si deve fare per il futuro...

BUZZI. La questione sorta, riguarda, a mio avviso, sostanzialmente, il tema dell'istruzione professionale: poiché sono proprio gli insegnanti di materie tecniche che caratterizzano questa scuola.

Ora, fino a questo momento, il riconoscimento dell'autonomia ha consentito (seppure con degli abusi) di ricercare direttamente — anche sul piano della produzione, o nel campo dell'attività artistica — il personale che poteva essere incaricato dell'insegnamento. Noi ora introduciamo l'abilitazione: io mi domando però che senso ha l'abilitazione per un falegname, per uno scultore o per un esperto di potatura, incaricato di insegnare in una scuola. Troveremo degli scultori o degli altri esperti disposti a sottoporsi ad un accertamento, a frequentare un eventuale corso, per poi insegnare? Credo poi, fra l'altro, che esista un problema di carattere generale per tutti gli ordini tecnici professionali, consistente nello studiare delle forme di reclutamento e dei contratti di lavoro atipici per consentire l'utilizzazione di personale che abbia una concreta esperienza.

Manifesto ancora, pur avendo firmato lo emendamento, una seconda perplessità. La nostra proposta, cioè, non dovrebbe, a mio avviso, modificare o addirittura annullare il va-

lore della legge n. 354. È noto che con la legge istitutiva dell'incarico a tempo indeterminato abbiamo introdotto una limitazione al potere autonomo del consiglio d'amministrazione, perché abbiamo detto che il ministero dà delle direttive. Si pongono quindi due problemi. Anzitutto non dovremmo appesantire la situazione con bardature che diventano sovrastrutture nel settore dell'istruzione professionale; inoltre il consiglio d'amministrazione dovrebbe mantenere autonomia nella scelta del personale richiesto dalla natura della scuola che si vuole fare. Se riusciamo a conciliare queste due esigenze con quella di condizionare l'ammissione ai corsi abilitanti, sono consenziente. Se vogliamo che l'istruzione professionale si porti su un piano professionale, questa esigerà maggiore qualificazione dei docenti sul piano operativo.

RAICICH. Il timore esiste anche in rapporto ai problemi sollevati dall'onorevole Buzzi e che, per altro verso, ho sollevato anch'io in un precedente intervento. Siamo in una fase di passaggio nella istruzione professionale ed artislica, siamo in una fase intermedia in attesa degli ordinamenti regionali che riguarderanno la formazione professionale. Poiché ieri, in sede di Comitato, vi fu un accordo di portare una certa parte della legge in un titolo di norme transitorie, pregherei l'onorevole Badaloni e gli altri firmatari dell'emendamento, per queste ragioni e per dare tempo di riflessione a tutti, di esaminare questo emendamento quando saranno discusse le disposizioni finali transitorie. Noi fra due anni avremo il potere legislativo della regione sulla materia; ora dobbiamo quindi garantire i vecchi diritti con l'esame del problema del titolo di studio o meno, la necessità o meno dell'abilitazione per certi insegnamenti, ed insomma si deve giungere ad una soluzione che sia concordata.

BADALONI MARIA. La questione che lei diceva è contenuta nel primo comma. Io pensavo che le norme transitorie dovessero riguardare solo gli insegnanti in servizio. Se si dice « in attesa di definizioni nuove », non ho nulla in contrario.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. L'emendamento si può rinviare al momento in cui saranno esaminati successivi emendamenti tendenti ad inserire alcune norme transitorie.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. D'accordo.

BIASINI. Nel ripensamento si possono includere gli ingegneri docenti che rifiutano la partecipazione ai corsi abilitanti.

BADALONI MARIA. Ma non entrano in ruolo. Accetto comunque la proposta di accantonare temporaneamente il mio emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento è pertanto accantonato.

L'onorevole Mitterdorfer ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere alla fine dell'articolo 1 il seguente comma:

« Dove non è stato possibile svolgere i corsi di abilitazione resteranno in vigore le attuali norme per il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato. A proposito di ciò i Provveditorati agli studi, dove esistano scuole con lingua di insegnamento diversa dall'italiano, invieranno proposte di modifica delle suddette tabelle ».

MITTERDORFER. Questo emendamento ha una parte che si potrebbe considerare generale e che ritengo in certo senso preclusa da quanto abbiamo ora votato nell'ultimo comma dell'articolo 1. Devo qui dichiarare la nostra grave perplessità di fronte a questa preclusione, nel senso che nella situazione particolare in cui ci troviamo non è possibile arrivare entro due o tre anni ad una situazione in cui per portare innanzi la scuola sia possibile avere gli insegnanti muniti di titolo valido, cioè di abilitazione. A prescindere da coloro che attualmente hanno l'incarico a tempo indeterminato e la cui posizione non è toccata dalla nuova norma.

È in elaborazione un disegno di legge che cerca, con una norma transitoria del tutto particolare, di dare una certa sanatoria a questa situazione, ma sono convinto — e per questo molto preoccupato — che per molti anni ancora non avremo personale docente sufficiente per portare innanzi una scuola che nel nostro particolare caso è in piena espansione.

Per questi motivi, anche se la proposta che abbiamo fatto qui non è possibile inserirla dopo la votazione dell'ultimo comma dell'articolo 1, credo che come norma da inserire nella situazione particolare prevista dall'ultimo articolo possa trovare la sua collocazione.

In quella sede farò vedere le cifre che sono necessarie per rendersi conto del fenomeno particolare della nostra scuola.

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1971

PRESIDENTE. L'emendamento è quindi accantonato.

L'articolo 1, a seguito degli emendamenti approvati, risulta così formulato:

ART. 1.

(Abilitazione all'insegnamento e modalità per il conseguimento).

In attesa dell'entrata in vigore di norme che stabiliscono nuove tecniche di formazione per il personale docente, il titolo di abilitazione all'insegnamento si consegue, a partire dall'anno scolastico 1971-72, mediante la frequenza di corsi di durata non inferiore ad un anno scolastico, organizzati dal Ministero della pubblica istruzione, di regola su basi regionali.

Ciascun corso si articola in sezioni corrispondenti alle classi e sottoclassi quali risulteranno definite nel decreto del Ministro della pubblica istruzione di cui al settimo comma del presente articolo.

I corsi, a carattere teorico-pratico, e i relativi piani di studio, tendono a fornire la conoscenza fondamentale dei problemi della educazione, a sviluppare le attitudini e le capacità professionali, a promuovere l'approfondimento della problematica connessa con le discipline che saranno oggetto di insegnamento e la conoscenza della didattica delle stesse, e dovranno prevedere la partecipazione attiva alle esercitazioni di tirocinio, a seminari e a gruppi di studio.

Al termine del corso ciascun candidato sostiene, innanzi ad una commissione, composta dai docenti del corso, dal coordinatore di cui al successivo articolo 2 e presieduta da un membro esterno di nomina ministeriale, una prova rivolta ad accertare le capacità di rielaborazione personale e di valutazione critica dei temi e delle esperienze sviluppate nel corso e consistente nella discussione di una relazione scritta sugli studi compiuti e le esercitazioni svolte durante il corso medesimo.

La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 60 centesimi.

L'iscrizione e la frequenza del corso sono gratuite. Nulla è innovato per quanto riguarda la corresponsione delle tasse di esame e di rilascio dei diplomi.

Entro il 31 agosto 1971, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentite le competenti sezioni del Consiglio superiore

della pubblica istruzione e del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, saranno rivedute e integrate le tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1967, n. 972 e al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, e successive modificazioni, anche al fine di eliminare dai titoli di studio che danno accesso agli esami di abilitazione all'insegnamento delle singole discipline, o di gruppi di discipline, quelli che con esse non abbiano stretta attinenza. Con lo stesso decreto le classi di concorsi che comprendono la stessa disciplina, o gruppo di discipline, sono raggruppate in un'unica classe nell'ambito delle scuole dello stesso grado, anche se di diverso tipo e indirizzo, ivi compresi gli istituti professionali e gli istituti di istruzione artistica.

A partire dall'anno scolastico 1972-73, i nuovi incarichi a tempo indeterminato di cui alla legge 13 giugno 1969, n. 282, possono essere conferiti a coloro che siano in possesso di titolo di abilitazione valido per l'insegnamento della disciplina o del gruppo di discipline comprese nella cattedra per cui si chiede l'incarico o a coloro che sono in possesso di titolo valido per l'ammissione ai corsi di abilitazione ai sensi del precedente comma.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

RAICICH. Proporrò, data l'ora tarda, di riprendere domani la discussione dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato a domani, alle ore 9.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 12,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO